


*Ricevuto  
R. Rossi  
R. Scorsone*



*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0810323 26/11/2013 16,49

Mitt. : 5513 Direzione Generale per la risc...

Ass. : 5101 Direzione Generale per le Prog...

Classifica : 8.



Ai Direttori Generali

Al Responsabile dell'Avvocatura Regionale

Al Responsabile dell'Ufficio per il Federalismo

Al Responsabile della Struttura di Supporto  
Tecnico Operativa alla Segreteria di Giunta

e, p.c. Agli Assessori

Al Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta regionale

Ai Capi Dipartimento

LL.SS.

**Oggetto:** Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28/12/2011 ed in applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

### **1. Riaccertamento residui attivi e passivi**

Ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 va effettuato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31/12/2012, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, comprendendo anche quelli provenienti dagli esercizi precedenti all'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata.

E' appena il caso di sottolineare che la cancellazione di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, nonché di debiti insussistenti o prescritti va estesa a tutti i residui attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dall'ambito sanitario.

La revisione dei residui costituiva adempimento anche in vigore della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Il comma 1 dell'articolo 43 della L.R. n. 7/2002, infatti, dispone che *“entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta Regionale provvede con propria deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo”*.

Il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. n. 7/2002 specifica che *“mediante la revisione dei residui viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l'ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio precedente, quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare”*.

In aggiunta al suddetto adempimento annuale di carattere ordinario è stata effettuata, altresì, una revisione straordinaria dei residui disposta con note prot.n. 485/SP del 19/8/2010, prot.n. 29 del 28/1/2011 e prot.n. 1560 del 5/10/2012 di questo Assessorato.

## **2. Principio della competenza finanziaria**

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni) agli esercizi finanziari di competenza.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese dell'ente devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Una obbligazione si intende scaduta nel momento in cui la stessa diventa esigibile.

### **2.1 Entrata**

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza, con riferimento alle diverse tipologie di entrata come previsto al punto 3.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L'accertamento presuppone idonea documentazione attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata i seguenti requisiti:

- la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- l'individuazione del soggetto debitore;
- l'ammontare del credito;
- la relativa scadenza.

Un credito è definito esigibile quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

## 2.2 Spesa

L'impegno costituisce la fase della spesa nella quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa relativa ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, in base alla natura economica della spesa secondo il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- la determinazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
- la relativa scadenza.

La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.

In particolare, deve essere verificato che:

- i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione non sia soggetta a termine o condizione e sia dunque esigibile.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell'esercizio di riferimento, ma non pagate.

## 3. Adempimenti riaccertamento residui attivi e passivi

Alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come sopra sinteticamente riassunti, e sulla scorta delle revisione straordinaria già svolta, occorre effettuare con apposito atto amministrativo (decreto dirigenziale) un riaccertamento straordinario dei residui che dovrà essere diretto a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione straordinaria dovrà consentire di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;



- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

### **3.1 Crediti di dubbia e difficile esazione**

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si dovrà procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione dovranno essere identificati negli elenchi dei residui attivi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che a seguito dell'adozione piena del principio della competenza finanziaria cd. potenziata i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti l'ufficio regionale competente per materia dovrà attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

Il decreto dirigenziale di carattere ricognitivo di tali crediti adottato dall'ufficio regionale competente per materia dovrà essere trasmesso alle strutture organizzative responsabili delle attività di rendicontazione e di programmazione.

### **3.2 Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti**

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito dovranno essere definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti, da adottarsi con decreto dirigenziale dell'ufficio regionale competente per materia, dovrà essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

Il decreto dirigenziale adottato dall'ufficio regionale competente per materia dovrà essere trasmesso alla struttura organizzativa responsabile delle attività di rendicontazione e di programmazione.

### **3.3 Debiti insussistenti o prescritti**

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo impegno di una obbligazione dovranno essere definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti, da adottarsi con decreto dirigenziale dell'ufficio regionale competente per materia, dovrà essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Il decreto dirigenziale adottato dall'ufficio regionale competente per materia dovrà essere trasmesso alla struttura organizzativa responsabile delle attività di rendicontazione e di programmazione.

### **3.4 Crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio**

Se dalla ricognizione effettuata risulterà che, a seguito di errori materiali o della revisione della classificazione del bilancio, un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, sarà necessario procedere ad una loro riclassificazione.

A tal fine si provvederà alla definitiva eliminazione dell'accertamento e/o dell'impegno dalle scritture e dai documenti di bilancio e all'accertamento e all'impegno di nuovi crediti o nuovi debiti attribuiti alla competenza dell'esercizio in gestione.

L'eventuale incremento del risultato di amministrazione derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi destinati ad essere accertati e imputati con la corretta classificazione di bilancio, costituisce una quota del risultato di amministrazione vincolata alla re-imputazione dei residui correttamente classificati.

Il decreto dirigenziale di carattere ricognitivo di tali crediti e debiti adottato dall'ufficio regionale competente per materia dovrà essere trasmesso alle strutture organizzative responsabili delle attività di rendicontazione e di programmazione.

### **3.5 Crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio**

Dovranno, poi, essere individuati i crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Va tenuto, però, presente che il riaccertamento straordinario dei residui comprende anche quelli provenienti dagli esercizi precedenti all'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata.

Stante tale situazione, le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio di riferimento dovranno essere immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili, riferendosi al 31/12/2012 come termine per la valutazione dell'esigibilità del credito/debito.



In buona sostanza, dovranno essere re-imputati all'esercizio in cui sono esigibili solo le entrate accertate al 31/12/2012 e non esigibili a tale data e le spese impegnate al 31/12/2012 e non liquidabili a tale data.

A tal fine si provvederà alla cancellazione dell'accertamento e/o dell'impegno dalle scritture e all'accertamento e impegno di crediti o debiti di uguale importo imputati alla competenza dell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Il decreto dirigenziale di carattere ricognitivo di tali crediti adottato dall'ufficio regionale competente per materia dovrà essere trasmesso alle strutture organizzative responsabili delle attività di rendicontazione e di programmazione.

#### **4. Adempimenti connessi al riaccertamento dei residui attivi e passivi**

Le attività di cui sopra dovranno essere formalizzate con la predisposizione di un provvedimento dirigenziale che prenda atto delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi, così come evidenziato dai prospetti allegati alla presente circolare non modificabili, i quali adeguatamente compilati, dovranno far parte integrante dello stesso.

I risultati del riaccertamento straordinario dei residui dovranno essere recepiti in apposita deliberazione della Giunta Regionale, con la quale si provvederà ad autorizzare tutte le operazioni di rettifica derivanti dal riaccertamento effettuato.

#### **5. Conclusioni**

Per ogni ulteriore approfondimento in merito si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a:

- principio contabile generale sperimentale della competenza finanziaria (allegato n. 1 DPCM);
- principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria (Allegato n. 2 DPCM).

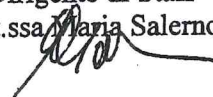
Si provvederà a trasmettere agli indirizzi e-mail dei Direttori Generali il conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, dal quale trarre le informazioni di sintesi relative alla consistenza dei residui attivi e passivi al 31/12/2012.

Stante l'urgenza degli adempimenti in questione, si resta in attesa di riscontro entro il giorno 16 dicembre 2013.

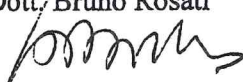
Il Dirigente di Staff  
Dott.ssa Antonietta Mastrocola



Il Dirigente di Staff  
Dott.ssa Maria Salerno



Il Direttore Generale  
Dott. Bruno Rosati



[illegible]

**PROSPETTO DA NON MODIFICARE**

**DIREZIONE GENERALE**

[illegible]

\* NOTA BENE: se il residuo attivo è composto da quote caratterizzate da diversi anni di imputazione o gradi diversi di esigibilità compilare una riga per ogni quota valorizzare con una X

\* valorizzare con una X

\*\*\*  
indicare l'importo del credito inesigibile da cancellare con specifico provvedimento motivato  
\*\*\*

\*\*\*  
indicare la motivazione dell'inesigibilità